

Regolamento sui cani

dell'11 febbraio 2009

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008,

decreta:

Capitolo Primo Organizzazione e competenze

Art. 1 Dipartimento competente

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) é il dipartimento competente per l'applicazione della Legge sui cani e delle relative disposizioni esecutive.

²Il Consiglio di Stato può sottoscrivere contratti di collaborazione con enti o privati per l'applicazione della Legge sui cani.

Art. 2 Ufficio del veterinario cantonale

¹L'Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Municipi concernenti segnatamente:

- a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- b) la vigilanza sull'obbligo di frequentazione dei corsi;
- c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi.

²L'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) decide circa il riconoscimento dei corsi e dei test attitudinali per l'ottenimento dell'attestato di capacità (art. 12 Legge);
- b) designa i periti e gli esperti dei corsi e delle terapie comportamentali (artt. 17 e 18 cpv. 1 lett. d Legge).

Capitolo Secondo Identificazione

Art. 3 Targhetta di riconoscimento

¹La targhetta di riconoscimento è trasmessa al proprietario del cane unitamente alla tessera canina.

²In caso di smarrimento il proprietario deve richiedere la sostituzione della targhetta entro 10 giorni.

³Il costo della targhetta è a carico del proprietario.

Capitolo Terzo Tasse e responsabilità civile

Art. 4 Tasse

Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario le tasse previste dalla Legge sui cani e dal presente regolamento.

Art. 5 Procedura di incasso

L'emissione e l'incasso delle tasse sono curati dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 6 Assicurazione di responsabilità civile

Ogni proprietario deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

Capitolo Quarto Gestione dei cani

Art. 7 Obbligo del guinzaglio

Fanno eccezione all'obbligo di tenuta al guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità:

- a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
- b) i cani da soccorso;
- c) i cani degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito;
- d) i cani per disabili;
- e) i cani da caccia.

Art. 8 Conduzione dei cani delle razze soggette a restrizioni

Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 lett. a) – d) possono essere condotti soltanto individualmente. Sono eccettuati i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Capitolo Quinto Corsi

Art. 9 Obbligo dei corsi

Sono soggetti all'obbligo di frequentazione dei corsi:

- a) tutti i detentori di cani, per l'ottenimento degli attestati di competenza secondo l'art. 68 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
- b) i detentori di cani delle razze soggette a restrizioni secondo l'art. 11 del presente regolamento, per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge.

Capitolo Sesto Cani pericolosi

Art. 10 Municipi

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle misure di polizia urgenti. Se i fatti sono confermati, notifica il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.

Capitolo Settimo Restrizione razze

Campo di applicazione

Art. 11 Elenco delle razze

È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 Legge):

- a) **Terrier di tipo bull**
 - Bull Terrier
 - Staffordshire Bull Terrier
 - American Staffordshire Terrier
 - American pit bull
- b) **Molossoidi**
 - Rottweiler
 - Fila brasileiro
 - Dogo argentino
 - Alano (Deutsche Dogge)

- Bulldog americano
- Dogue de Bordeaux
- Mastiff
- Bullmastiff
- Mastino napoletano
- Tosa Inu
- Cane Corso
- Cane pastore del Caucaso
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Mastino del Tibet

c) Cani da pastore

- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore della Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale

d) Altre razze

- Dobermann

Art. 12 Detentori

Le restrizioni si applicano a tutti i detentori dei cani indicati all'art. 11 e residenti nel Cantone o che hanno una residenza secondaria e vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all'anno.

Autorizzazione di detenzione

Art. 13 Obbligo di autorizzazione

Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.

Art. 14 Richiesta e requisiti

¹La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio con la seguente documentazione:

- a) estratto del casellario giudiziale;
- b) attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.

²Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.

³L'Ufficio del veterinario cantonale decide circa il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 Oneri

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) frequentazione del corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b e superamento di un test attitudinale per l'ottenimento dell'attestato di capacità tra il nono e il tredicesimo mese di età;
- b) ripetizione del test fra il secondo ed il terzo anno di età.

Art. 16 Mancato ottenimento dell'attestato di capacità

¹Chi non ottiene l'attestato di capacità secondo l'art. 9 lett. b è tenuto a frequentare un secondo corso e sottoporsi a nuovo test entro sei mesi dal mancato conseguimento.

²Il mancato ottenimento dell'attestato di capacità va notificato dall'ente responsabile dei corsi all'Ufficio del veterinario cantonale.

³L'Ufficio del veterinario cantonale può imporre a chi non ottiene l'attestato di capacità per motivi di sicurezza le restrizioni previste per i cani pericolosi.

Casi particolari e deroghe

Art. 17 Casi particolari

¹Chi entra in possesso di un cane dell'elenco di età superiore ai 3 anni dovrà comunque frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi.

²I cani dell'elenco provenienti da altri cantoni o da altri paesi, in seguito al trasferimento del proprietario, devono essere notificati al Comune di residenza e sottostanno all'obbligo di frequentare un corso per l'ottenimento dell'attestato di capacità secondo l'art. 12 della legge e sottoporsi al test entro 6 mesi dall'arrivo.

Art. 18 Deroghe

Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione:

- a) di cani degli organi di polizia, doganali, dell'esercito;
- b) di cani per i non vedenti;
- c) di cani detenuti temporaneamente dalle società per la protezione animali e dai rifugi riconosciuti dall'Ufficio del veterinario cantonale;
- d) occasionale di cani da parte di terzi sotto la responsabilità del proprietario.

Vigilanza

Art. 19 Vigilanza

La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Municipio.

Capitolo Ottavo Cani di ignota proprietà

Art. 20 Municipio

Il Municipio interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi su suolo pubblico e in particolare:

- a) verifica l'identità del cane e provvede a contattare il legittimo proprietario;
- b) in caso di proprietà sconosciuta o di non reperibilità, provvede alla collocazione temporanea degli animali avvalendosi se necessario della collaborazione delle Società per la protezione degli animali.

Art. 21 Società per la protezione degli animali

Le Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato:

- a) mettono a disposizione strutture per trovatelli;
- b) collaborano con i Municipi per la collocazione dei trovatelli;

- c) fatturano i costi del collocamento all'Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

Capitolo Nono Infrazioni

Art. 22 Competenza

Le infrazioni di cui all'art. 21 cpv. 3 della Legge sono perseguite dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Capitolo Decimo Disposizioni transitorie

Art. 23 Norme transitorie

¹L'entrata in vigore dell'obbligo della targhetta di cui all'art. 2 cpv. 2 della Legge è stabilita dall'Ufficio del veterinario cantonale.

²Per quanto riguarda gli attestati di competenza valgono le disposizioni transitorie fissate nell'OPAn.

Capitolo Undicesimo Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

¹L'entrata in vigore della Legge è fissata al 1° aprile 2009.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2009.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
M. Borradori

Il Cancelliere:
G. Gianella